N. R.G. 5363/2013

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **5363/2013**

tra

R[redacted] G[redacted] SRL

PARTE ATTRICE

e

C[redacted] S[redacted] SPA

PARTE CONVENUTA

Oggi **30 gennaio 2014** ad ore 12.30 innanzi al dott. Luca Ramponi, sono comparsi:

Per parte attrice l'avv. [redacted]
Per parte convenuta l'avv. [redacted]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:

- per parte attrice come da atto di citazione in appello.
- parte convenuta come da comparsa di risposta in appello che deposita nota spese.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

dott. Luca Ramponi

Firmato Da: RAMPONI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9810d

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Ramponi ha pronunciato *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di APPELLO iscritta al n. r.g. **5363/2013** promossa da:

R[redacted] F[redacted] G[redacted] SRL (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted], elettivamente domiciliato in [redacted] 42100 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. [redacted]

PARTE ATTRICE

contro

C[redacted] S[redacted] SPA (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. , elettivamente domiciliato in [redacted] REGGIO EMILIA presso il difensore avv. [redacted]

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La R[redacted] G[redacted] s.r.l. (di seguito R[redacted] F[redacted]) interponeva appello avverso la sentenza 977/13 del Giudice di pace di Reggio Emilia con la quale era stata rigettata la opposizione avverso decreto ingiuntivo nonché la domanda riconvenzionale risarcitoria di parte opponente/appellante.

L'appellante sostanzialmente articolava due motivi di appello: *i)* lamentava il mancato perfezionamento della risoluzione del contratto non avendo il giudice di prime cure, a suo dire, valutato la documentazione in atti che avrebbe comprovato la insussistenza di un inadempimento grave tale da giustificare la risoluzione; *ii)* il rigetto della domanda risarcitoria nonostante il danno all'immagine professionale sarebbe stato *in re ipsa* e non avrebbe necessitato di alcuna prova.

L'appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello.

Occorre premettere che la presente fattispecie contrattuale si inquadra nell'ambito del contratto di leasing relativo alla locazione finanziaria di un automezzo da parte della opposta/appellata

Firmato Da: RAMPONI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9810d

all'opponente e il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace aveva appunto ad oggetto canoni, sanzioni amministrative e penali contrattuali, in tesi non pagate dal conduttore, odierna appellante.

i) Il primo motivo di gravame è totalmente infondato. Quanto all'inadempimento allegato dalla opposta nel ricorso monitorio non può che condividersi la valutazione in fatto del giudice di primo grado: infatti, a fronte di un riconoscimento di debito (v. doc. 4 e 5 fasc. mon.: missiva con cui l'opponente per il tramite del proprio legale si dichiarava disponibile ad adempiere "tutte le rate pregresse") non risulta dimostrato il pagamento dei canoni allegati come insoluti dalla opposta. La opponente infatti ha prodotto esclusivamente missive proprie o a firma del proprio legale in cui si offre il pagamento di canoni insoluti mediante assegni, senza dimostrare documentalmente tale pagamento, peraltro oggetto di una modalità offerta non conforme a quella prevista nel contratto (RID bancario) né equivalente per il creditore (viste gli innumerevoli protesti elevati a carico dell'opponente: doc. 7 mon.). Il contratto di locazione finanziaria peraltro prevedeva (art. 13 doc. C in prime cure) clausola risolutiva espressa per l'ipotesi di "mancato pagamento di due fatture anche non consecutive". Di talchè essendo presunta la gravità dell'inadempimento nell'omissione di pagamento conclamata (v. estratti conto allegati al ricorso monitorio) di ben più di due fatture, l'invio della missiva in data 9-8-2011 era idonea a perfezionare la fattispecie di risoluzione espressa del contratto. Né alcuna violazione dei principi di buona fede contrattuale può addebitarsi perciò alla opposta che ha esercitato il suo diritto risolutorio a fronte di un prolungato inadempimento.

ii) La risarcibilità di un danno da immagine commerciale presupporrebbe un fatto illecito addebitabile quantomeno a colpa della opposta C[redacted] S[redacted] che per le ragioni *supra* spiegate non sussiste.

L'appello incidentale relativo al capo delle spese è inammissibile essendosi l'appellato costituito tardivamente ai sensi dell'art. 167 c.p.c. e, comunque, per carenza di interesse avendo la sentenza di prime cure già disposto in conformità alla richiesta della C[redacted] s[redacted] la rifusione delle spese di quel grado.

Le spese del gravame seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

La proposizione di un gravame del tutto infondato avverso una sentenza che ha rigettato una opposizione chiaramente dilatoria e priva di supporto probatorio idoneo della unica eccezione di pagamento ipoteticamente valida e, per altro verso basata su un disconoscimento (negazione della realtà dell'art. 13 delle condizioni del leasing) di dati di fatto incontrovertibilmente evincibili *ex actis* integrano gli estremi della azione temeraria che merita una condanna ai sensi dell'art. 96 comma IV c.p.c. per un importo che, tenuto conto della gravità del comportamento, ma d'altra parte della natura minimale del valore della causa, si deve liquidare in € 800,00.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la gravata sentenza.

2. Dichiara tenuta e condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del gravame che si liquidano in € 1550,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.

Visto l'art. 96 c.p.c.,

Firmato Da: RAMPONI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9810d

3. Dichiara tenuta e condanna parte appellante a corrispondere a parte appellata a titolo di sanzione per la temerarietà dell'appello la somma equitativamente determinata in € 800,00.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Reggio Emilia, 30 gennaio 2014

Il Giudice
dott. Luca Ramponi

Firmato Da: RAMPONI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9810d